

# Decreto «sviluppo 2012»

## SOCIETÀ a RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

### NOVITÀ

di Michele Iori

#### QUADRO NORMATIVO

Il D.L. 24.1.2012, n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012, n. 27 ha introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la «Società a responsabilità limitata semplificata» (S.r.l.s.).

La norma prevedeva un nuovo modello societario riservato alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni.

Il decreto «sviluppo 2012» approvato dal Consiglio dei Ministri il 15.6.2012 ha reso la S.r.l.s. di

maggior *appeal* eliminando il limite dei 35 anni per i soci previsto dalla precedente norma e che tante perplessità aveva sollevato negli operatori.

Lo statuto dovrà essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard che verrà adottato dal Ministero della Giustizia con atto di natura non regolamentare su proposta del Consiglio nazionale del Notariato.

**NUOVO MODELLO SOCIETARIO:** la società a responsabilità limitata semplificata rappresenta a tutti gli effetti un nuovo modello societario che si differenzia dalla S.r.l. tradizionale sotto vari aspetti:

- tutti i soci devono essere persone fisiche;
- il capitale sociale deve essere almeno pari almeno a € 1 ed inferiore all'importo di € 10.000;
- l'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi al modello standard;
- le agevolazioni per le spese di costituzione se i soci hanno meno di 35 anni.

Le modifiche approvate dal decreto «sviluppo 2012» risolvono molte delle questioni sollevate in dottrina che riguardavano l'applicazione pratica della norma.

Come anticipato il «paletto» dei 35 anni è stato tolto, consentendo l'accesso alle S.r.l.s. a tutte le persone fisiche.

La modifica è coerente con la legislazione di altri Stati che prevedono la S.r.l. semplificata (come la Germania, la Spagna ed il Belgio).

**REQUISITI dei SOCI:** la nuova S.r.l.s. era stata originariamente pensata esclusivamente per i giovani **under 35** (art. 3, D.L. 1/2012), successivamente la legge di conversione (L. 27/2012) aveva eliminato l'obbligo di trasformazione della società e la clausola di scioglimento al venir meno del requisito anagrafico da parte dei soci.

Infine, il «decreto crescita» ha nuovamente modificato il quadro e reso la S.r.l.s. accessibile a tutti.

L'eliminazione del limite anagrafico contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica *Doing Business*.

La rimozione del vincolo anagrafico dei 35 anni consente di uniformarsi al benchmark dei competitors Ue, garantendo un avanzamento di 6 posti nella classifica generale, con i conseguenti effetti sulle dinamiche economico produttive.

**STATUTO:** lo statuto dovrà essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard che verrà adottato dal Ministero della Giustizia con atto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio nazionale

**SOCIETÀ a RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA – MODIFICHE**

<b>Soci</b>	Viene eliminato il limite dei 35 anni di età per i soci. La società resta limitata a soci persone fisiche. Solo i soci possono essere amministratori.
<b>Statuto</b>	Lo statuto dovrà necessariamente conformarsi al modello standard con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa. Sarà emanato dal Ministero della Giustizia con atto non regolamentare.
<b>Spese</b>	L'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese restano esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore a 35 anni e non sono dovuti onorari notarili. Il Ministero fissa l'importo massimo per il rimborso delle spese generali che il notaio può chiedere nel caso di soci over 35.
<b>Capitale sociale</b>	Viene stabilito che una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente va imputata a riserva indisponibile fino a quanto la riserva più il capitale raggiungono l'ammontare di € 10.000.
<b>Cessioni quote</b>	Viene eliminato il divieto di cedere le quote a soci con età superiore a 35 anni.

del Notariato.

Sarà **obbligatorio** conformarsi a detto modello essendo **nulla** ogni **clausola modificativa** o **integrativa** che, in ogni caso, verrà **sostituita di diritto** dalla corrispondente **previsione del modello**.

Nella **vecchia bozza di statuto**, ora superata dalla novella normativa, era stabilito il **divieto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche** che abbiano compiuto i **35 anni**.

**SPESE:** l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono **esenti da bollo** qualora i **soci siano di età inferiore a 35 anni** e **non sono dovuti onorari notarili**; resterebbero dunque da pagare i **diritti camerali** e l'**imposta di registro**.

Se i **soci hanno più di 35 anni**, spetterà al Ministero della Giustizia fissare l'**importo massimo** per il **rimborso delle spese generali** che il **notaio** può chiedere.

**ATTO COSTITUTIVO:** la **società** in esame, così come la **S.r.l.** tradizionale, potrà essere costituita sia con **atto unilaterale** (S.r.l.s. a unico socio) che con **atto plurilaterale**.

La **norma** prevede che nell'**atto costitutivo** dovranno essere indicati:

- le **generalità dei soci** (il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio);
- la **denominazione sociale** contenente l'**indicazione di società a responsabilità limitata semplificata**;
- il **Comune** ove sono poste la **sede della società** e le eventuali **sedì secondarie**;

- l'**ammontare del capitale sociale**, pari almeno a € 1 ed inferiore all'importo di € 10.000;
- l'**attività** che costituisce l'**oggetto sociale**;
- la **quota di partecipazione di ciascun socio**;
- le **norme relative al funzionamento della società**, indicando quelle concernenti l'**amministrazione** e la **rappresentanza**;
- le **persone** cui è affidata l'**amministrazione**. Gli **amministratori** devono essere scelti tra i **soci**;
- l'eventuale **soggetto** incaricato di effettuare la **revisione legale dei conti**;
- il **luogo** e la **data di sottoscrizione**.

**DENOMINAZIONE SOCIALE:** la norma prevede una **forma di pubblicità a tutela dei terzi**.

La **società a responsabilità limitata semplificata** dovrà indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una **S.r.l. semplificata**.

Devono essere indicati negli **atti**, nella **corrispondenza della società** e nello **spazio elettronico** destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico:

- la **denominazione di società a responsabilità limitata semplificata**;
- l'**ammontare del capitale sottoscritto e versato**;
- la **sede della società**;
- l'**Ufficio del Registro delle imprese** presso cui questa è iscritta.

**CAPITALE SOCIALE e CONFERIMENTI:** la norma prevede che il **capitale sociale** sia versato in misura **non inferiore a solo € 1** ed, in ogni caso, inferiore a € 10.000.

**S.N.C., S.A.S, S.R.L. e S.R.L.S. – CONFRONTO**

	Società di persone (S.n.c., S.a.s.)	Società a responsabilità limitata (S.r.l.)	Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
<b>Statuto e costituzione</b>	L'iscrizione al Registro delle imprese (art. 2296, c.c.) assume valenza dichiarativa e, per le società semplici, solo anagrafica.	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463, c.c.) e può contenere clausole specifiche.	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis, c.c.) in conformità al modello standard.
<b>Soci</b>	La compagine sociale può essere composta sia da persone fisiche, sia da società. Non è consentito un socio unico.	La compagine sociale può essere composta sia da persone fisiche, sia da società. È consentito il socio unico (S.r.l. unipersonale).	La compagine sociale può essere composta solo da persone fisiche. È consentito il socio unico.
<b>Capitale e conferimenti</b>	Non esiste un capitale minimo obbligatorio né obblighi di deposito anticipati presso banche ovvero la stipula di fideiussioni o di polizze assicurative.	Il capitale sociale minimo obbligatorio è di € 10.000. Occorre versare il 25% dei conferimenti in denaro, sostituibile con fideiussione o polizza assicurativa. I conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente versati. È consentito il conferimento di opera e servizi.	Il capitale sociale (da € 1 a € 999,99) deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione. Il 25% degli utili va imputata a riserva indisponibile fino a che questa unitamente al capitale raggiunge l'ammontare di € 10.000. Il conferimento deve essere in denaro e essere versato all'organo amministrativo.
<b>Gestione ed amministrazione</b>	L'amministrazione della società spetta, salvo patto contrario, a tutti soci, disgiuntamente, ad eccezione del socio accomandante nella S.a.s.	L'amministrazione è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci. Nel caso di più amministratori possono deliberare in forma collegiale o non, con poteri disgiunti e/o congiunti.	L'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, costituiscono un C.d.a., il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 2388, c.c. Si è in attesa dello statuto standard.

Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato direttamente agli amministratori.

Il decreto «crescita», modificando l'art. 2463-bis, co. 4, c.c. ha stabilito che una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile sino a che questa unitamente al capitale raggiunge l'ammontare di € 10.000.

Quest'ultima previsione a tutela dei creditori della

società semplificata è volta anche a salvaguardare la società in caso di perdite che potrebbero intaccare il capitale sociale in particolare nei primi anni di vita.

Il limite di € 10.000 rappresenta, in ogni caso, un limite in quanto vi sarà un'oggettiva difficoltà a trovare finanziamenti presso il sistema creditizio senza che i soci diano la propria garanzia personale.

Ad aggiungersi il fatto che il capitale sociale non va

depositato presso una **banca**, come per le **S.r.l. ordinarie** ma direttamente nelle mani degli **amministratori**.

Il **capitale sociale** va versato in **denaro**; non sono dunque ammessi **conferimenti di servizi o conferimenti in natura**. Inoltre, deve essere **versato per intero** all'**atto di costituzione** della **società**; non è possibile versare il **25%** come nelle **S.r.l. ordinarie**.

L'articolata materia delle operazioni sul **capitale sociale** nelle Società a responsabilità limitata, che vale in quanto compatibile anche per le **S.r.l.s.**, trova una **disciplina autonoma** negli artt. da 2481 a 2482-quater, c.c..

Le **modifiche dell'atto costitutivo** devono essere

sempre **deliberate** dall'**assemblea dei soci** ed il relativo **verbale** deve essere redatto da un **notaio**.

La **necessità** di una **deliberazione assembleare** per la **modifica dell'atto costitutivo**, come prescritto dall'art. 2479, co. 4, c.c., deriva principalmente da due considerazioni:

- **maggiori garanzie di approfondimento della discussione** e di trattazione completa degli argomenti in esame;
- **impossibilità di un comportamento alternativo** data la **verbalizzazione** ed il **successivo controllo** da parte del **notaio**.

#### ARTICOLI CORRELATI



**La nuova S.r.l. semplificata**  
(Michele Iori)

*L'edicola di La Settimana fiscale, giugno 2012, in edicola con il Sole 24 Ore*

SistemaFrizzera24



## IMMOBILI E FISCO

«Immobili e fisco» rappresenta una guida aggiornata e di agevole consultazione dedicata alla disciplina fiscale degli beni immobili (fabbricati e terreni), sia privati che commerciali, analizzata per ogni singola imposta. La normativa vigente viene illustrata, anche alla luce delle interpretazioni ministeriali e delle sentenze più significative, considerando le diverse fasi di gestione degli immobili – costruzione, trasferimento, manutenzione e ristrutturazione – e gli obblighi derivanti dal loro possesso.

L'edizione 2012 è aggiornata con le numerose novità normative che hanno interessato recentemente il settore.

Completano il volume alcuni prospetti riassuntivi delle imposte relative agli immobili, esemplificazioni pratiche, mentre nel CD-Rom allegato è contenuta una raccolta di modelli e fac-simile.

**Pagg. 528 + Cd-Rom – € 45,00**

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilsale24ore.com](http://www.librerie.ilsale24ore.com)

**GRUPPO24ORE**